

Codice A1701B

D.D. 20 agosto 2025, n. 704

Rettifica per mero errore materiale della determinazione dirigenziale n. 701 del 14 agosto 2025 recante "Provvedimento vendemmiale 2025 - D.O.C.G. Asti".



ATTO DD 704/A1701B/2025

DEL 20/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Rettifica per mero errore materiale della determinazione dirigenziale n. 701 del 14 agosto 2025 recante “Provvedimento vendemmiale 2025 – D.O.C.G. Asti”.

Con determinazione dirigenziale n. 701 del 14 agosto 2025: “Legge 12 dicembre 2016 n.238; Definizione delle rese ad ettaro di vino classificabile, della riserva vendemmiale e della destinazione superi (esubero massimo di resa del 20%) della D.O.C.G. Asti, per la vendemmia 2025”, è stato adottato il provvedimento vendemmiale 2025 per la D.O.C.G. Asti.

Nel provvedimento sono state definite le rese ad ettaro di vino classificabile e la quantità delle stesse da destinare a stoccaggio obbligatorio. La destinazione superi, intesi come esubero massimo della resa fissata dal disciplinare di produzione del 20%, differenziata fra mosto parzialmente fermentato da uva Moscato e altri usi diversi da mosto e/o vino.

Successivamente alla pubblicazione dell’atto, il Settore produzioni agrarie e zootecniche ha rilevato alcuni errori materiali nella suddetta determinazione dirigenziale e pertanto si è evidenziata la necessità di rettificare il provvedimento.

Gli errori rilevati sono i seguenti:

1) Nell’oggetto della determinazione, è stato erroneamente riportato “della riserva vendemmiale” mentre si tratta di “stoccaggio obbligatorio”.

2) Nella tabella presente in premessa e nel dispositivo, i valori della colonna superi e della colonna destinazione superi sono stati erroneamente riportati e devono essere modificati come di seguito indicato:

Per le tipologie indicate come Asti spumante D.O.C.G. - Asti Spumante metodo classico D.O.C.G. – Moscato d’Asti D.O.C.G. il dato quantitativo della colonna "destinazione superi" è corretto mentre il dato della colonna "SUPERI" riportato di 2 t/ha è errato. Il valore corretto è 3 t/ha.

Per le tipologie indicate come Asti spumante D.O.C.G. sottozona Santa Vittoria d’Alba (metodo Martinotti e metodo Classico) - Asti spumante D.O.C.G. sottozona Strevi (metodo Martinotti e

metodo Classico) - Moscato d'Asti D.O.C.G. sottozona Santa Vittoria d'Alba - Moscato d'Asti D.O.C.G. sottozona Strevi, il dato quantitativo della colonna "destinazione superi" da destinare ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc) è stato erroneamente calcolato sulla resa di 10 t/ha, mentre la resa da disciplinare delle tipologie indicate è di 9,5 t/ha. Pertanto il dato quantitativo della parte da destinare ad usi diversi (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc) riportato di 1,2 t/ha è errato. Il valore corretto è 0,6 t/ha. Pertanto Il dato della colonna "SUPERI" riportato di 2 t/ha è errato. Il valore corretto è 2,4 t/ha.

3) Si è inoltre rilevato che il mancato accoglimento della richiesta del Consorzio – volta a stabilire che gli aumenti volumici derivanti dalle operazioni di presa di spuma e di dolcificazione non possano essere classificati come prodotto a D.O.C.G. “Asti” o “Moscato d'Asti” a partire dal 1° settembre 2025 – è stato motivato facendo riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 17-8610 del 20 maggio 2024.

Tale deliberazione, tuttavia, riguarda esclusivamente le denominazioni D.O.C.G. “Brachetto d'Acqui” e D.O.C. “Piemonte Brachetto”, per le quali è stato stabilito che, anche in assenza di provvedimenti di riduzione della resa, gli aumenti volumici derivanti da presa di spuma e dolcificazione non siano considerati ai fini della resa massima.

Per la D.O.C.G. “Asti”, invece, continua a trovare applicazione quanto disposto dalla D.G.R. n. 17-4553 del 21 gennaio 2022, che prevede – esclusivamente nei casi in cui venga adottato un provvedimento di riduzione della resa – la possibilità di non considerare tali incrementi volumici come aumentativi della resa.

Pertanto, la richiesta del Consorzio di Tutela deve ritenersi fondata e si rende necessario procedere alla rettifica del punto 12) del dispositivo.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, così come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- Visto L'articolo 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

Di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la determinazione dirigenziale n. 701 del 14 agosto 2025 recante “Provvedimento vendemmiale 2025 – D.O.C.G. Asti”, come segue:

1) di sostituire la definizione “della riserva vendemmiale” contenuta nell’oggetto con la corretta definizione “ dello stoccaggio obbligatorio”

2) di sostituire la tabella contenuta nella premessa e nel punto 2) del dispositivo della determinazione dirigenziale n.701 del 14 agosto 2025 con la presente:

RESE/ha		VENDEMMIA			2025
D.O.C.G. ASTI					
TIPOLOGIA	RESA	STOCCATO	SUPERI	Destinazioni e superi	
Asti o Asti Spumante	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	3 t/ha (22,5 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)	
Asti o Asti Spumante metodo classico (metodo tradizionale)	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	3 t/ha (22,5 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)	
Moscato d'Asti	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	3 t/ha (22,5 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato;	

				1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
Asti spumante sottozona Santa Vittoria d'Alba	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2,4 t/ha (1,8 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 0,6 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
Asti spumante sottozona Strevi	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2,4 t/ha (1,8 hl/ha))	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 0,6 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
Moscato d'Asti sottozona Santa Vittoria d'Alba	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2,4 t/ha (1,8 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve

				Moscato; 0,6 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
Moscato d'Asti sottozona Strevi	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2,4 t/ha (1,8 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 0,6 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)

3) di sostituire quanto espresso nel punto 12) del dispositivo della determinazione dirigenziale n.701 del 14 agosto 2025 con il seguente capoverso: *“di dichiarare accoglibile la richiesta del Consorzio di Tutela in merito alla classificazione dei prodotti costituenti gli aumenti volumici derivanti dalle operazioni di presa di spuma definendo che a partire dal 1° settembre 2025, non possano essere classificati come prodotto a D.O.C.G. Asti in tutte le sue tipologie”*.

4) di confermare in ogni altra parte la determinazione dirigenziale n. 701 del 14 agosto 2025.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino